

DETERMINA 25 Fascicolo n. GU14/661755/2024

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - CLK ITALIA S.R.L.

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionali per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore "*Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione*", con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza della società XXX, del 09/02/2024 acquisita con protocollo n. 0039695 del 09/02/2024;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, titolare di un contratto affari di telefonia fissa relativo all'utenza n. 058767xxxx con l'operatore CLK ITALIA S.R.L., di seguito, per brevità, CLK, lamenta l'erogazione discontinua del servizio e l'addebito dei costi di chiusura, nonché la mancata risposta al reclamo.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

- dal mese di giugno 2023 segnalava disservizi consistenti in "*continue cadute di linea e fruscii sia di chiamate in entrata che in uscita*", in relazione ai quali non riceveva alcun riscontro dall'operatore;
- non riscontrando alcun miglioramento in merito alle problematiche segnalate, in data 28 settembre 2023 inviava a CLK una pec di cessazione del contratto n. 2xxxx e provvedeva "*a far portabilità ad altro operatore e questo ha generato emissione fattura con penali in addebito*", nonostante "*le penali per il recesso anticipato da un contratto di fornitura di servizi telefonici / telematici [siano state] dichiarate illegittime dall'art. 1, comma 3° della Legge 40 del 2007 (c.d. "Legge Bersani"), disposizione mai abrogata e tutt'ora in vigore*".

In data 19 gennaio 2024, la società istante esperiva nei confronti dell'operatore CLK tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Sulla base della suesposta descrizione dei fatti la parte istante ha presentato le seguenti richieste:

- i) "*chiusura contratto con [storno dell'] intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione*";
- ii) "*indennizzo per disservizi maggio/giugno 2023 per euro 1.200,00*";
- iii) "*indennizzo per mancata risposta a tutti i reclami per euro 300.00*";

2. La posizione dell'operatore.

La società CLK, nell'ambito del contraddittorio, ha depositato in data 22 marzo 2024 memoria difensiva con documentazione allegata, nella quale ha rilevato l'infondatezza nel merito di quanto *ex adverso* dedotto.

Nella specie, l'operatore ha dichiarato quanto segue:

- il contratto relativo all'utenza n. 056570xxxx veniva sottoscritto tramite consulente esterno il 25 febbraio 2021;
- quanto al sistema di gestione delle segnalazioni, precisava che *“le richieste di supporto tecnico e le segnalazioni di guasto o malfunzionamento (...) sono gestite attraverso un software CRM aziendale; questo significa che per ogni richiesta viene generato un ticket di segnalazione in cui sono riportati i dati identificativi della persona richiedente l'assistenza e la descrizione del motivo della richiesta”*, con contestuale invio automatico di una e-mail al cliente per conoscenza contenente *“sia gli estremi di dettaglio del ticket creato, sia la descrizione del motivo delle richieste”*. Inoltre, specificava che *“una volta risolto, il ticket passa nello stato “Chiuso” e viene completato con la descrizione dell'intervento effettuato per la risoluzione. Alla chiusura, il sistema CRM invia un'altra e-mail al solito indirizzo del cliente dove vengono riportati in chiaro sia lo stato di chiusura che la descrizione della soluzione”*;
- alla luce di quanto sopra riportato, analizzava il sistema CRM aziendale, all'interno del quale non risultavano segnalazioni dell'utente nel periodo indicato in istanza (giugno 2023), ma solo un reclamo del 10 luglio 2023 relativo all'assenza di connessione, ripristinata il 27 luglio 2023 con *“il ripristino della connessione principale e l'intervento di sostituzione del modem”*;
- quanto alla cessazione del contratto ed allo storno dell'intera posizione debitoria, precisava di aver *“regolarmente emesso fatture mensili per i servizi forniti fino alla ricezione della Pec di disdetta in data 28 settembre 2023”* e di aver inserito nell'ultima fattura emessa, come comunicato al cliente con e-mail del 28 settembre 2023, *“il conteggio del servizio erogato fino ai 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della disdetta, ovvero il tempo di preavviso necessario, e i costi operatore per la cessazione dei seguenti servizi: 1x Linea dati FTTCab 100/20, 1x Linea dati Back-up, 2x Linee voce, 1x Linea fax, 1x Centralino virtuale, 6x interni business, 6x APP Communicator GO (disinstallazione del profilo su PBXware)”*; di contro, non venivano addebitate penali;
- restando insoluta l'ultima fattura del 29 settembre 2023 con importo pari ad euro 357,75, l'ufficio amministrativo conferiva mandato *“alla Società xxx, la quale ha provveduto ad inviare lettera di intimazione di pagamento al cliente in data 11/01/2024”*, procedura interrotta in seguito alla presentazione dell'istanza nella piattaforma Conciliaweb.

L'operatore ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

3. Replica dell'istante

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento, una nota di replica con la quale ha ribadito la propria posizione, specificando che:

- in merito alle segnalazioni effettuate non veniva fornito dall'operatore alcun ticket, ad eccezione del reclamo del 10 luglio 2023, cui veniva assegnato il codice TTxxxx;
- nonostante il ripristino della linea sia avvenuto il 27 luglio 2023, nelle successive 48 ore si ripresentavano le medesime problematiche e, pertanto, recedeva dal contratto e passava ad altro operatore;

La società istante ha concluso riportandosi alle richieste avanzate nel formulario.

4. Controreplica dell'operatore.

La società CLK ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento, una nota di controreplica con la quale ha ribadito la propria posizione, precisando che:

- l'unica segnalazione presente nel sistema CRM aziendale risultava essere quella del 10 luglio 2023, alla quale veniva fornito immediato riscontro e risoluzione;
- inoltre, specificava che *“una linea internet di backup è una seconda linea dati che utilizza tecnologie differenti da quella principale e che permette di essere costantemente connessi ad internet, anche in caso di disagi con la linea tradizionale; il Cliente non è mai stato disservito durante il periodo di gestione del ticket perché era perfettamente funzionante la connessione secondaria di backup tanto è vero che non abbiamo traccia di ulteriori segnalazioni effettuate in tale lasso di tempo”*;
- non risultavano ulteriori segnalazioni dell'utente anche successive alla chiusura del ticket n. TTxxxx;
- i costi addebitati nell'ultima fattura consistevano in *“conteggio del servizio erogato fino ai 30 giorni successivi alla comunicazione della disdetta, ovvero il tempo di preavviso necessario e i costi operatore per la cessazione dei servizi fruiti”* ed erano equiparati ad una mensilità; nessuna penale veniva addebitata;

L'operatore ha concluso riportandosi a quanto espresso nella memoria difensiva.

5. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva che:

- con riferimento alla domanda dell'istante *sub i)*, nella parte volta ad ottenere la *“chiusura contratto”*, risulta cessata la materia del contendere in quanto dal corredo istruttorio emerge che l'utenza n. 058767xxxx è stata cessata in data 28 ottobre 2023;
- la domanda dell'istante *sub i)*, nella parte volta ad ottenere lo *“(storno) intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione”*, a prescindere dalla sua formulazione generica, in un'ottica di *favor utentis*, verrà presa in esame secondo il suo significato più logico e pertinente rispetto alla questione da esaminare e, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell'azione amministrativa, tenendo altresì conto della documentazione in atti, sarà valutata con riferimento a quanto indicato dall'istante nell'istanza di definizione della controversia e a quanto riportato nelle memorie difensive prodotte dall'operatore, con conseguente chiarimento della *res controversa*.

Ciò premesso, la presente controversia s'incentra sul malfunzionamento della linea, sull'addebito dei costi di disattivazione e sulla mancata risposta ai reclami.

Sull'erogazione discontinua del servizio e sullo storno dell'insoluto.

La domanda *sub ii)*, volta ad ottenere l'*“indennizzo per disservizi maggio/giugno 2023”*, può essere parzialmente accolta, nei termini di seguito esposti.

Nel caso di specie, parte istante ha lamentato di aver subito il malfunzionamento parziale dei servizi sull'utenza n. 058767xxxx a partire dal mese di giugno 2023. Di contro, l'operatore ha eccepito di non aver ricevuto alcuna segnalazione dall'utente per guasti alla linea, ad eccezione del reclamo del 10 luglio 2023.

In via generale, è opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione *“il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”*.

In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte dell'operatore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, *ex art. 1218 c.c.*, che *“l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

In proposito, giova rammentare gli obblighi posti a carico degli operatori, di cui alla delibera Agcom n. 179/03/CSP e richiamati dalle Carte dei servizi e dalle Condizioni generali di Contratto di ciascun operatore; in particolare, l'obbligo di garantire un'erogazione continua ed interrotta dei servizi offerti, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, impegnandosi al ripristino entro termini congrui.

Di conseguenza, allorquando l'utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio.

Invero, a fronte del malfunzionamento riscontrato a partire da giugno 2023, l'unica segnalazione tracciata risulta essere quella del 10 luglio 2023, risolta il 27 luglio 2023.

Di contro, non sono presenti agli atti ulteriori reclami, precedenti o successivi rispetto alle date sopra indicate. Sul punto, a nulla vale la dichiarazione dell'utente di aver effettuato delle segnalazioni telefoniche se non viene indicata la data o il codice identificativo del reclamo, al fine di tracciare le specifiche telefonate.

Viene, pertanto, in rilievo l'art. 6 co. 2 del vigente Regolamento sugli indennizzi, che dispone *“in caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all'operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi (...) un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 2 e 3 del citato Regolamento, gli indennizzi stabiliti all'art. 6 sono aumentati di un terzo per i servizi forniti su banda ultra-larga e del doppio nel caso in cui l'utenza interessata dal disservizio è un'utenza affari.

Per quanto attiene al periodo rispetto al quale calcolare l'indennizzo, si individua il *dies a quo* nel 10 luglio 2023, quale data dell'unico reclamo tracciato, e il *dies a quem* nel 27 luglio 2023, quale data di ripristino dei servizi sull'utenza n. 058767xxxx, per un totale di 17 giorni di malfunzionamento.

Pertanto, l'indennizzo da riconoscere all'utente è pari ad euro 136,00 (centotrentasei/00), determinato secondo il parametro di euro 3 *pro die* a titolo di indennizzo per 17 giorni di malfunzionamenti, importo aumentato di un terzo per servizi forniti su banda ultra-larga e del doppio perché trattasi di utenza affari.

Viceversa, non può essere accolta la domanda *sub i)*, relativamente allo storno della posizione debitoria della fatturazione in riferimento al periodo di malfunzionamento parziale del servizio lamentato da parte istante, in quanto costui ha comunque usufruito dei servizi sia pure con discontinuità (*ex plurimis* Delibere Agcom n. 67/15/CIR e n. 1/18/CIR).

Sull'addebito dei costi di disattivazione.

L'istante ha contestato gli importi addebitati dall'operatore a seguito di disdetta e ne ha sostenuto l'illegittimità in quanto penali di recesso anticipato dichiarate illegittime dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 40 del 2007 (cd. Decreto Bersani). L'operatore, di contro, ha dedotto il corretto addebito, nell'ultima fattura inviata al cliente, dei costi per il *“conteggio del servizio erogato fino ai 30 giorni successivi alla comunicazione della disdetta, ovvero il tempo di preavviso necessario e i costi operatore per la cessazione dei servizi fruiti”*.

La doglianza dell'istante è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Si richiama, in proposito, la Delibera Agcom n. 487/18/CONS recante *“Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione”* la quale, al capoverso VIII n. 34, prevede che *“le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto. Tra queste rientrano: i) le spese imputate dall'operatore a fronte dei costi realmente sostenuti per provvedere alle operazioni di dismissione e trasferimento della linea”*.

In proposito, giova altresì rammentare la disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c. secondo cui *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*. Alla luce dell'interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533 (cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: cfr. sent. nn. 2387/2004, 1743/2007, 9351/2007, 26953/2008, 15677/2009 e 936/2010), il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

In merito, dal corredo istruttorio emerge che l'operatore, in risposta alla richiesta di disdetta, ha comunicato all'istante che *“non sono applicate penali per il recesso anticipato”* ma *“euro 151,00 iva esclusa costi una tantum di gestione operatore per la disattivazione (...) [i quali] sono pari ad una rata come riportato in chiare lettere sulla pagina dell'ordine da sottoscritto”*.

In relazione a tali addebiti, viene in rilievo la Delibera Agcom n. 487/18/CONS al capoverso IV, n. 13, che prevede, in conformità al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato e integrato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, che le spese di recesso devono essere *«commisurate al valore del*

contratto e ai costi realmente sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio».

La medesima Delibera Agcom n. 487/18/CONS – All. A, la quale al capoverso VIII., n. 37, stabilisce che *“Gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente all'Autorità i costi sostenuti per le attività di dismissione e trasferimento della linea esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica”.*

Sul punto, si rileva che l'importo predetto, addebitato all'utente nella fattura n. 3.xxx del 29 settembre 2023 a titolo di *“Servizio di Disattivazione Riferimento contratto n. 2xxxx”*, non compare nella tabella riepilogativa consultabile nel sito dell'Autorità, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 252/16/CONS.

Ne discende, quindi, che l'istante ha diritto, in parziale accoglimento della domanda *sub i)*, alla regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della somma di euro 151,00 (centocinquantuno/00), addebitata nella fattura n. 3.xxx del 29 settembre 2023 a titolo di *“Servizio di Disattivazione Riferimento contratto n. 2xxxx”*. La parte istante ha altresì diritto al ritiro, a cura e spese del gestore, dell'eventuale pratica di recupero del credito aperta limitatamente a questa parte della fattura.

Sulla mancata risposta ai reclami.

L'istante ha lamentato la mancata risposta ai reclami effettuati. L'operatore, di contro, ha dedotto di non aver ricevuto alcuna segnalazione dal cliente.

La doglianza *sub iii)* dell'istante non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Come sopra meglio precisato, l'unica segnalazione tracciabile presente agli atti risulta essere quella del 10 luglio 2023, con codice TTxxxx e avente ad oggetto l'assenza di connessione. Di conseguenza, solo in relazione a quest'ultima deve essere valutata la possibilità di riconoscere un indennizzo a titolo di mancata risposta al reclamo.

Nello specifico, il disservizio lamentato è stato risolto in data 27 luglio 2023, ossia 17 giorni dopo la presentazione della segnalazione, con contestuale invio all'utente, da parte del gestore, di una e-mail di chiusura del ticket *“circuito ripristinato da centrale, effettuata sostituzione modem per mancanza di allineamento”*.

Pertanto, attesa la presenza di un riscontro scritto dell'operatore al reclamo del 10 luglio 2023 e considerata l'assenza di ulteriori reclami tracciabili precedenti o successivi alla data predetta, risulta impossibile, in questa sede, la liquidazione di indennizzo per mancata risposta ai reclami.

Di conseguenza, la domanda *sub iii)* deve essere rigettata.

DETERMINA

- CLK ITALIA S.R.L. in parziale accoglimento dell'istanza del 09/02/2024, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma di euro 136,00 (centotrentasei/00) maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di irregolare/discontinua erogazione dei servizi attivi sull'utenza n. 058767xxxx.

- La società CLK ITALIA S.R.L. è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) della somma di euro 151,00 (centocinquantuno/00) addebitata nella fattura n. 3.xxx del 29 settembre 2023 a titolo di *“Servizio di Disattivazione Riferimento contratto n. 2xxxx”*. La società è tenuta, inoltre, a ritirare a propria cura e spese la pratica di recupero del credito eventualmente aperta per tale insoluto.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il dirigente

Cinzia Guerrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell'Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)